

Avvocato Francesco Longo
Corso Vittorio Emanuele II 54
Palazzo Mantica Cattaneo
33170 Pordenone
tel. 0434/28485 fax 0434/28486

AVANTI ALL'ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

- Roma -

Ricorso

ex art. 325 c.p.p.

Per il dott. **Giorgio FIDENATO**, nato il 07.03.1961 a Mereto di Tomba (UD) e residente a Arba, Via G. Pascoli n. 19, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "In Trois" con sede ad Arba, Via G. Pascoli n. 19, difeso di fiducia - giusta procura speciale allegata al presente atto, di cui fa parte integrante - dall'**avv. Francesco Longo** del Foro di Pordenone, con Studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 54 (33170) Pordenone (C.F. LNG FNC 56S19 G888I, PEC: francesco.longo@avvocatipordenone.it; fax n. 0434/28486),

nei confronti

dell'ordinanza del Tribunale di Pordenone di data 22.09.2014, depositata in pari data – relativamente al procedimento penale **RGNR 2678/2014** –, con la quale veniva rigettata la presentata richiesta di riesame proposta nell'interesse del dott. Giorgio Fidenato (all. A).

**** *** ****

1. L'ordinanza del Tribunale di Pordenone oggetto del presente ricorso.

1.1. Con ordinanza del 22.09.2014 il Tribunale di Pordenone rigettava l'istanza di riesame presentata dall'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) dell'11.08.2014, emesso dal GIP di Pordenone. Tale provvedimento è stato adottato a seguito di rituale denuncia

che il medesimo ricorrente, quale coltivatore, aveva presentato, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs n. 224/2003, per la coltivazione di mais OGM MON810 nei terreni di proprietà censiti nel Comune di Vivaro e Fanna (Pordenone), oggetto del sequestro preventivo, stante l'art. 4, comma 8 del D.L. 24.6.2014, n° 91.

Il Giudice adito motiva e spiega la sussistenza del *fumus boni juris* in ragione all'art. 4, comma 8 D.L. 2014, n. 91, sulla scorta dell'esame della *ratio* della disciplina della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che “... *presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM in quanto tali e persegue la finalità di garantire la tutela dell'ambiente, della vita e della salute degli uomini, animali e piante ...*”.

In particolare, in base all'art. 23 della stessa, la c.d. *clausola di salvaguardia*, verrebbe ad essere data la possibilità agli Stati, di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, le cc.dd. *misure di coesistenza*.

Nella richiesta di riesame si era sostenuto che le norme italiane, prese a riferimento per fondare la misura cautelare - il DM 12.7.2013 richiamato dal D.L. n. 91, art. 4, c. 8 cit. -, non rispettano le normative comunitarie e, per tale motivo, non avrebbero dovuto trovare applicazione.

L'ordinanza cautelare della misura reale, prima, e l'ordinanza del riesame, poi, hanno affermato che il D.M. 12.7.2013 è stato adottato dallo Stato italiano, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 178/2002, in una situazione di verificata emergenza per la salute e/o per l'ambiente. Non si tratterebbe di una misura di divieto adottata per la mancata adozione *sic et simpliciter* dei cc.dd. *piani di coesistenza*,

Nondimeno, il citato D.M. 12.7.2013 - ed il successivo D.L. n. 91/2014 - non poteva essere adottato in relazione a quanto emerso ed interpretato dalla

sentenza CGUE, ma una misura di tal fatta non poteva essere adottata come statuito dalla sentenza della CGUE nella causa C-36/11 del 6 settembre 2012.

Tuttavia, il Tribunale di Pordenone sottolinea che tale decisione non ha alcuna attinenza con il D.M. 12.7.2013, in quanto tale decreto è stato adottato sulla scorta di quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) 178/2002 “...*dopo avere accertato l'esistenza di un grave rischio per l'agro biodiversità della coltivazione del mais MON810, valorizzando il parere rilasciato dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) il 8.12.2011 e dall'altro prendendo atto della mancanza di qualsiasi iniziativa da parte della Commissione europea interessata dalle autorità italiane in data 2.4.2014 la quale non aveva intrapreso alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa a coltura del mais MON 810 per imporre l'adozione di misure di gestione necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA secondo le disposizioni dell'art. 53 Regolamento CE n. 178/2002. ...*”.

L'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 22.09.2014, si ritiene, tuttavia, ingiusta e viene impugnata per i seguenti motivi di diritto.

** **

2. I motivo: art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche rappresentate dagli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione; dalla Direttiva UE n. 2001/18; dal Regolamento n. 1829/2003; dal Regolamento UE n. 178/2002, di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione della legge penale.

2.1. La censura che si rivolge all'ordinanza del Tribunale del riesame e che costituisce oggetto del presente motivo di gravame, riguarda la ritenuta errata applicazione dei principi fatti valere dalla Corte di Giustizia nella materia in questione ed alla interpretazione della disciplina attualmente

applicabile al mais geneticamente modificato. Ciò sulla base, appunto, dei principi fatti valere dalla Corte di Giustizia.

Interpretazione disattesa dal Tribunale del Riesame e, per questo, confliggente con la posizione espressa costantemente sia dalla Corte Costituzionale¹ che da Codesta Ecc.ma Suprema Corte², per quanto riguarda i principi fatti valere dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Giustizia inerente all'utilizzo e alla circolazione del mais MON810 dell'8 settembre 2011, nelle cause riunite da C-58/10 a C- 68/10.

2.2. Ora, l'evento genetico MON810 è stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva 90/220/CE. Attualmente è in corso di rinnovo la sua autorizzazione, per quanto quella precedentemente in vigore sia attualmente pienamente ancora efficace.

La direttiva 2001/18/CE, che ha abrogato la direttiva 90/220/CE, aveva previsto all'art. 12, paragrafo 3, che *“...Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio stabilirà le procedure per garantire che la valutazione del rischio, gli obblighi in materia di gestione del rischio, etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausola di salvaguardia, siano equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva. La futura legislazione settoriale basata sulle disposizioni di quel regolamento farà riferimento alla presente direttiva. Fino all'entrata in vigore del regolamento, gli OGM come tali o contenuti in prodotti, autorizzati da altri atti comunitari, possono essere immessi in commercio solo previa*

¹ Per un verso, giova ricordare che la Corte Costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/89, di seguito confermate da Corte Cost. 132/90, Corte Cost. 168/91, Corte Cost. n. 132/1990, Corte Cost. n. 168/1991, Corte Cost. 285 del 1993, Corte Cost. 255 del 1999, Corte Cost. 62/03 – ha con continuità affermato che le “statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.

² Il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità (si cfr. Cass. 2.03.2005, n. 4466; Cass. 30.08.2004, n. 17350).

autorizzazione alla immissione in commercio ai sensi della presente direttiva ...”.

2.3. Il 22 settembre 2003 venne emanato il Reg. (CE) 1829/2003, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 3 della direttiva 2001/18/CE.

“L'11 luglio 2004, la Monsanto Europe ha notificato alla Commissione il mais MON810, in particolare in applicazione dell'art. 20, n. 1, lett. a) del Reg. (CE) 1829/2003, quale «prodotto esistente»” (punto 27 della sentenza della CGUE nelle cause da C-58/10 a C-68/10 del 8 settembre 2011).

“La Monsanto non ha effettuato una notifica all'autorità nazionale competente, prima del 17 ottobre 2006, in forza dell'art. 17, n. 2 della direttiva 2001/18/CE.” (punto 28 della sentenza della CGUE nelle cause da C-58/10 a C-68/10 del 8 settembre 2011).

“Il 4 maggio 2007, la stessa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato del mais MON810 sulla base dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1829/2003” (punto 28 della sentenza della CGUE nelle cause da C-58/10 a C-68/10 del 8 settembre 2011).

Sull'argomento, va ricordato che per il mais MON810, quale *“prodotto esistente in virtù del Reg. (CE) n. 1829/2003 art. 17, n. 5, primo comma, lett. a) e b), viene stabilito che siano forniti vari elementi di informazione relativi ai prodotti già autorizzati. Si aggiunge, al secondo comma, che, «[i]n tal caso, cioè nell'ipotesi in cui il prodotto sia già stato autorizzato – alla stregua del caso di specie – gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si applicano»...*”, così come inteso dalla sentenza della CGUE, punto 61, nelle cause da C-58/10 a C-68/10 dell'8 settembre 2011.

Non si applica, quindi, la c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 23 della direttiva n. 18/2001, erroneamente, pertanto, invocata dalla gravata ordinanza del Tribunale del Riesame.

Il che sta a significare che “...dal combinato disposto degli artt. 20, n. 5 e 17, n. 5, del regolamento n. 1829/2003 risulta che, qualora gli elementi previsti dall’art. 17, n.5, primo comma, siano forniti a sostegno della notifica di un prodotto esistente – come si è verificato per l’evento genetico MON810 n.d.r. - l’art. 23 della direttiva 2001/18 non si applica...” (punto 62 della sentenza della CGUE nelle cause da C-58/10 a C-68/10 del 8 settembre 2011).

2.4. Vanno, poi, tenute presenti le disposizioni di cui agli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002.

In particolare, ci si permette di richiamare l’art. 53, secondo cui “...1. Quando sia manifesto che (...) mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli alimenti o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro (...), adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:

[sospensione dell’immissione sul mercato, sospensione delle importazioni in provenienza da paesi terzi, sospensione dell’utilizzazione dei mangimi in questione, determinazione di condizioni particolari per tali mangimi o qualsiasi altra misura provvisoria adeguata].

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.

Nel tempo più breve tempo possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all'art. 58, paragrafo 2. Le motivazioni della decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima...”.

A sua volta, l'art. 54 recita “... 1. Qualora lo Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'art. 53, lo Stato membro può – ma solo in tal caso – adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri stati membri e la Commissione.

2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali] ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.

3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure cautelari...”. Nel caso di specie, lo Stato italiano aveva informato la Commissione, la quale – come si dirà – si era tempestivamente attivata, coinvolgendo l'Ente europeo per la sicurezza alimentare (EFSA). Questo si era, a sua volta, pronunciato sostenendo l'assenza di elementi in grado di motivare una inibitoria all'utilizzo del mais MON810 (si cfr. all. 67 di questa difesa, nella richiesta di riesame).

2.5. Per l'applicabilità degli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 alle sementi di mais MON810 è necessario tener presente quanto la richiamata CGUE, nella sentenza del 8 settembre 2011, già richiamata - punti 53, 54 e 55 -, ha stabilito: e, cioè, che la normativa fissata agli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 è applicabile anche alle sementi; e, quindi, anche alle sementi del mais MON810.

2.6. In tale quadro giuridico relativo all'evento genetico MON810 (non applicabilità degli artt. da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE), è necessario richiamare ulteriormente la sentenza CGUE dell'8 settembre 2011, punti 78 e 79.

In particolare:

-) punto 78. *“...Si deve sottolineare che, alla luce dell'economia del sistema previsto dal regolamento 1829/2003 e del suo obiettivo di evitare artificiali disparità nell'assunzione di un grave rischio, la valutazione e la gestione di un rischio grave e manifesto compete, in ultima istanza, esclusivamente alla Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice dell'Unione...”*.

-) punto 79. *“...Ne risulta che, nella fase dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di emergenza di cui all'art. 34 di detto regolamento, fintantoché non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo a livello dell'Unione, i giudici nazionali aditi alla fine di verificare la legittimità delle misure nazionali di cui trattasi di queste misure alla luce delle condizioni sostanziali previste all'art. 34 del regolamento n. 1829/2003 e di quelle procedurali di cui all'art. 54 del regolamento n. 178/2002, e l'uniformità del diritto dell'Unione può essere garantita dalla Corte nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, in quanto un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, può o deve, conformemente all'art. 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione pregiudiziale alla Corte...”*.

2.7. Come si è detto, il rilievo critico nei confronti dell'ordinanza del Tribunale del riesame, riguarda la violazione degli artt. 53 e 54 del Regolamento UE n. 178/2002.

A differenza di quanto sostiene il gravato provvedimento del Giudice del riesame, alla stregua di quanto stabilito dalla CGUE nella sua sentenza dell'8 settembre 2011 - più volte richiamata -, al mais MON810 - lo si ribadisce -, non sono più applicabili gli artt. da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE.

Per rifarsi di nuovo alla sentenza della Corte C-58/10, p. 79, va detto che le misure di emergenza da parte di uno Stato membro possono essere legittimamente prese solo sulla base delle “...condizioni sostanziali previste all'art. 34 del regolamento n. 1829/2003 e di quelle procedurali di cui all'art. 54 del regolamento 178/2002...”.

Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di cui all'art. 23 della direttiva 2001/18/CE per sostenere la sostanziale legittimità di uno Stato membro di adottare misure di emergenza, alla stregua di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame.

2.8. Ci si permette, poi, di rilevare l'erroneità della posizione del Giudice del riesame espressa in ordine alla decisione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-36/11 datata 6.9.2012.

Ora, il Tribunale di Pordenone afferma che il D.M. 12.7.2013 non ha alcuna attinenza con argomenti relativi ai cc.dd. *piani di coesistenza*, ma con questioni che riguardano “...l'adozione di misure urgenti che si impongono quando si assume sussistere un pericolo per la salute o l'ambiente...”. Il che è vero.

Nondimeno, quanto richiamato in quella sentenza – ripresa dal ricorrente in primo grado – era per evidenziare l'assenza del *periculum in mora*.

All'incontro, il Tribunale del riesame, giudicante sull'adozione del DM 12.7.2013, ha ritenuto essere conforme alle norme europee perché:

[è stato adottato “...valorizzando il parere rilasciato dall'EFSA (...) il 8.12.2011...”;

[il governo italiano ha preso atto “...della mancanza di qualsiasi iniziativa da parte della Commissione europea interessata dalle autorità italiane in data 2.4.2013 la quale non aveva intrapreso alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa a coltura del mais MON810 per imporre l'adozione di misure di gestione necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA secondo le disposizioni dell'art. 53 Regolamento CE n. 178/2002...”.

Ma ciò viene smentito da tutte le Opinioni scientifiche adottate dall'EFSA – tutti documenti versati agli atti, di cui all'allegato 67 cit. – le quali non hanno mai evidenziato la presenza di rischio grave e manifesto nell'utilizzo del mais OGM MON810. Il che avrebbe costituito l'unica motivazione, come stabilito dal Giudice dell'Unione, in grado di supportare l'adozione di eventuali misure d'urgenza. Motivazioni generiche o soggettive, in assenza di evidenze scientifiche, non si presentano idonee, neppure in applicazione del principio di precauzione, per sostenere misure d'urgenza (coerentemente a quanto indicato nella sentenza del 8 settembre 2011 cit.).

Nel caso di specie, va ricordato (allegato 20 dei documenti della difesa depositati in sede di riesame) che la Commissione, a seguito della sollecitazione dello Stato italiano del 2.4.2013, dava riscontro alle Autorità italiane, in sede di valutazione preliminare.

Valutazione, peraltro, confermata dall'Opinione scientifica espressa sull'argomento in questione dall'EFSA del 24 settembre 2014, n. 3371 (allegato 24 dei documenti depositati dal ricorrente). Non sussistevano, né sussistono, pertanto, le condizioni idonee a legittimare l'adozione di misure di emergenza e, con esse, il D.M. 12.7.2013.

Non si è data la giusta rilevanza al documento dell'EFSA che esprime che la Commissione si è attivata coerentemente a quanto stabilito dall'art. 53 del Reg. (CE) n. 178/2002, diversamente da quanto erroneamente sostiene il Giudice del riesame che implicitamente sostiene, quindi, la violazione dell'art. 53 cit. del Regolamento. Violazione che, invece, non c'è stata.

All'incontro, la Commissione si è attivata tempestivamente coerentemente all'art. 53 e non ha adottato le misure di emergenza perché non vi erano elementi manifesti, ovvero evidenze scientifiche – né attualmente ci sono – che il mais MON 810 potesse e possa attualmente comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

Il che si pone in termini di ulteriore coerenza con la sentenza della CGUE dell'8 settembre 2011 – p. 78 – che ha individuato i poteri della Commissione europea, rispetto ad uno Stato membro, sulla valutazione e gestione del rischio grave e manifesto.

Il D.M. 12.7.2013 ha, quindi, violato l'art. 54 del Reg. (CE) n. 178/2002, poichè la Commissione europea aveva coerentemente applicato l'art. 53 del Reg. n. 178 cit., in quanto non sussistevano le motivazioni a fondamento dell'adozione delle misure di emergenza previste dal medesimo art. 53.

Le richiamate norme regolamentari avrebbero imposto, invece, che lo Stato italiano, dopo la comunicazione della Commissione del 17.5.2013, attendesse l'Opinione scientifica dell'EFSA che la Commissione aveva sollecitato su input dell'Italia stessa.

Considerato, poi, la surriferita esclusività della Commissione in detta materia, spettava sempre alla Commissione, qualora l'Opinione scientifica avesse verificato la sussistenza del rischio grave e manifesto, adottare le misure di emergenza che avrebbero interessato tutta l'Europa e non solo

l'Italia, spettando a quest'ultima l'adozione di misure di emergenza solo nell'ipotesi in cui la Commissione non si fosse attivata. Ma così non è stato.

Da ciò la lamentata violazione degli artt. 53 e 54 del reg. n. 178/2002.

Ci si richiama per il resto a quanto indicato nella richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. del 20.8.2014.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto difensore, *ut supra* legittimato, così

c o n c l u d e

affinché Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza di riesame del Tribunale di Pordenone, anche previa disapplicazione del D.M. 12.7.2013.

Con riserva di presentazione di ulteriori motivi.

Salvis juribus.

Pordenone – Roma, 07 ottobre 2014

Avv. Francesco Longo

MANDATO PENALE
E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **dott. Giorgio FIDENATO**, nato il 07.03.1961 a Mereto di Tomba (UD) e residente ad Arba, Via G. Pascoli n. 19, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "In Trois" con sede ad Arba, Via G. Pascoli n. 19, **imputato nel procedimento di cui al n. di RGNR 2678/14**, difeso di fiducia dall'**avv. Francesco Longo** del Foro di Pordenone, con Studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 54 (33170) Pordenone (C.F. LNG FNC 56S19 G 8 8 8 I, P E C : francesco.longo@avvocatipordenone.it; [f a x n. 0434/28486](tel:043428486)), conferisce allo stesso

PROCURA SPECIALE ESPRESSA

affinché in suo nome e per conto:

- proponga ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 22.09.2014, depositata in pari data;
- presenti, istanze, memorie ed ulteriori motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 611 c.p.p.;
- nomini sostituti processuali e periti di parte.

Pordenone – Roma, 7 ottobre 2014

Giorgio Fidenato

la sottoscrizione è autentica

avv. Francesco Longo